



PROCURA GENERALE
della Corte di Cassazione

Udienza 10.12.2021 - R.G. 9850/2021 - Cons. Scotti -

Conclusioni ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020

IL PROCURATORE GENERALE

Letti gli atti relativi al ricorso per cassazione proposto nell'interesse di XXX (difensore: avv.to Luca Domenico Segalla) contro il Ministero dell'Interno che si è costituito al solo fine di partecipare all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 comma 1 c.p.c. avverso il seguente provvedimento:

- Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia il 6.9.2019 n. 3518;

Premesso che per l'esposizione del fatto e della vicenda processuale l'Ufficio rinvia alla pronuncia ed al contenuto dei documenti di parte in atti, limitando in questa sede i rilievi ai soli elementi di fatto e del processo ed agli argomenti di diritto ritenuti indispensabili per la formulazione delle conclusioni;

Osserva

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha respinto il gravame proposto contro il provvedimento del tribunale di Venezia che, a sua volta, aveva respinto il ricorso avverso la decisione non favorevole della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

La parte ricorrente ha censurato la decisione in oggetto per le seguenti ragioni:

- Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; apparenza della motivazione e violazione o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 3 del D.Lgs n. 251 del 2007, 8 del D.Lgs. n. 25 del 2008 e 16 della Direttiva n. 2013/32/UE, in relazione all'art. 360, primo comma nn.

- 3, 4 e 5 c.p.c. perché la corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto non credibile la storia personale del richiedente;
- Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; apparenza della motivazione e violazione o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2 e 14 del D.Lgs n. 251 del 2007, 8 del D.Lgs. n. 25 del 2008 e 16 della Direttiva n. 2013/32/UE, in relazione all'art. 360, primo comma nn. 3, 4 e 5 c.p.c. perché la corte di appello avrebbe erroneamente escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria, relativamente alle ipotesi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 14 del D.Lgs. n. 251 del 2007, senza procedere ad una idonea disamina del contesto interno esistente nel Paese di provenienza del ricorrente;
 - Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; apparenza della motivazione, omesso esame di un fatto decisivo e violazione o falsa applicazione degli artt. 8 del D.Lgs. n. 25 del 2008, 19 del D.Lgs. n. 286 del 1998, 11 e 29 del D.P.R. n. 394/1999, in relazione all'art. 360, primo comma nn. 3, 4 e 5 c.p.c. perché la corte di appello avrebbe erroneamente omesso di considerare il significativo percorso di integrazione sociale e lavorativa conseguito dal ricorrente durante la permanenza in Italia, ed il conseguente rischio di lesione del nucleo inalienabile dei suoi diritti fondamentali in caso di reimpatrio.

La causa, con ordinanza interlocutoria n. 12320/2021, è stata rinviata a nuovo ruolo nell'attesa della decisione delle Sezioni Unite (cfr. ordinanza di rimessione n. 28316 del 2020) sulla seguente questione di massima di particolare importanza. "se, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, assuma rilevanza l'accertato effettivo "radicamento" dello straniero nel territorio italiano, fondato su precisi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui modificazione – a causa del rimpatrio - possa determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata o a quella familiare ex art. 8 CEDU."

L'intervenuta decisione delle Sezioni Unite (cfr. sentenza 244131/21) pone questo Ufficio nella condizione di valutare il presente ricorso alla luce dei principi di diritto ivi enucleati.

Le censure formulate sui primi due motivi appaiono destituite di fondamento per avere la decisione correttamente inquadrato la storia personale del richiedente (giudizio di non credibilità) e la c.d. situazione Paese; il contesto della motivazione è difficilmente censurabile in sede di legittimità per gli aspetti strettamente valutativi inerenti ai fatti di causa.

La **questione centrale** del ricorso riguarda invece gli accertamenti correlati al riconoscimento della protezione umanitaria sulla base della normativa del T.U. Immigrazione nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 113 del 2018 ed in particolare:

- **il giudizio di comparazione** tra le condizioni di vita (grado di integrazione) del richiedente in Italia e quella che egli potrebbe avere in caso di rientro nel paese di origine anche tenendo conto delle ulteriori precisazioni fornite dalla decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 244131/21.

La corte di cassazione ha chiarito che il giudizio di comparazione deve essere effettivo e deve tenere in debita considerazione la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine; in raffronto alla situazione di integrazione raggiunta in Italia.

I due termini di comparazione sono legati in senso inversamente proporzionale tra loro: il maggior grado di integrazione in Italia ovvero le condizioni di vita ben integrate e documentate da parte dello straniero determineranno, come è logico che sia, un minor peso della condizione soggettiva e oggettiva del richiedente rispetto al paese di origine perché la persona ben integrata e radicata, ove rimpatriata, potrebbe subire un effettivo scadimento delle condizioni di vita personali, familiari e lavorative con il conseguente probabile *vulnus* al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU.

Il giudizio di comparazione dunque non può fare a meno della necessaria correlazione tra gli elementi sopra indicati così da valutare il serio motivo di carattere umanitario ai sensi dell'art. 5 T.U. cit. per il riconoscimento del permesso di soggiorno.

Ne consegue che, aderendo ai principi sopra indicati, il giudizio di comparazione non potrà dirsi ben effettuato nei seguenti casi:

- x1. laddove i giudici si limitino a constatare la non credibilità della narrazione da parte del richiedente ed a far conseguire da ciò, in via automatica, il rigetto della protezione umanitaria;
- x2. laddove i giudici si limitino a considerare la situazione Paese del tutto sganciata dalle condizioni di integrazione in Italia senza attribuire alcun peso alla documentazione allegata in giudizio al fine di provare l'effettivo radicamento sul territorio;
- x3. laddove i giudici, pur effettuando una comparazione, non abbiano attribuito il giusto peso ai rispettivi termini della comparazione, **ponendo sullo stesso piano** le documentate condizioni di integrazione e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine.

In conclusione, ad avviso di questo Ufficio, i giudici di merito saranno tenuti ad effettuare il ponderato esame delle situazioni sopra indicate sulla base dei criteri e con le modalità indicati dalla corte di cassazione a sezioni unite (cfr.cass. sezioni unite n. 24431/2021; ancor prima, cass. n. 4455/2018 e cass. S.U. 29459/2019).

Nel caso in esame, facendo applicazione di questi principi, questo Ufficio conclude per l'accoglimento del terzo motivo di censura avendo il giudice di merito del tutto omesso di compiere il giudizio di comparazione nei termini sopra specificati.

A tal proposito, nella decisione impugnata si afferma laconicamente: *“Neppure si ravvisano i presupposti per la protezione umanitaria ex art. 32. 3 comma D.Lvo n. 25/2008, mancando qualsiasi elemento anche a livello di allegazione idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio”*.

Risulta evidente come una analisi così frettolosa è carente del giudizio comparativo e non soddisfa nemmeno i requisiti minimi sopra menzionati: la conseguenza è che la corte di merito dovrà riesaminare i fatti alla luce dei presupposti giuridici indicati dalle sezioni unite.

Nell'ambito del quadro interpretativo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia deve essere valorizzato come **ineliminabile presupposto della protezione umanitaria, ancorché non esclusivo**: si tratta di una circostanza che concorre utilmente ad integrare la situazione di vulnerabilità personale ed a prevenire, con il riconoscimento di un titolo di soggiorno finalizzato alla protezione della persona straniera, il rischio che la stessa sia immessa nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale sfavorevole per la libertà e l'auto-determinazione.

La parte ricorrente ha richiamato la corposa documentazione mai esaminata dalla corte di appello di Venezia (segnatamente: contratto di lavoro a tempo determinato presso Verniciatura Parebon di Villaverla (VI) dal 23.11.2018 al 31.5.2019; corsi di lingua organizzati dalla Cooperativa Verlata fino al 25.5.2018; corso CPIA Livello Pre A1, doc. 23 allegato al giudizio di secondo grado e docc.ti 5, 6 e 11 ricorso per cassazione).

Da tutto ciò emerge una avvenuta buona integrazione che, seppure da sola non determinante per il riconoscimento della protezione umanitaria, è idonea ad assumere rilievo nell'ottica del bilanciamento comparativo di cui si è detto.

Una riflessione a parte merita il d.l. 130/2020 perché - a fronte della abolizione della protezione umanitaria - si contrappone una disciplina di maggior dettaglio nell'ambito del divieto di respingimento dove sussistano fondati motivi per ritenere che dall'allontanamento derivi una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Non si tratta infatti di una applicazione retroattiva della norma ma, al contrario, di una applicazione della quale il richiedente la protezione potrebbe comunque valersi "*ratione temporis*" nei casi in cui, emanato il provvedimento di espulsione, lo stesso sia contestato proprio a causa di un effettivo radicamento sul territorio.

Si tratta di una situazione destinata ad aprire ulteriori inediti scenari di contenzioso giudiziario sul fronte del divieto di respingimento e sulle possibili contestazioni all'esito di giudizi di comparazione non adeguati o comunque non eseguiti in conformità dei presupposti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

Da qui la necessità di una valutazione accurata della comparazione nei termini di cui si è detto, attribuendo rilievo al dato dell'inserimento lavorativo del richiedente per nulla valutato nel caso in esama.

In conclusione, questo Ufficio insiste per l'accoglimento del terzo motivo di ricorso nell'assenza di un giudizio di comparazione volto a sorreggere il diniego della protezione umanitaria.

P.Q.M.

Chiede che la corte di cassazione accolga il terzo motivo di ricorso.

Roma il

Per il Procuratore Generale

Luisa De Renzis